



Decreto Dirigenziale n. 13 del 22/02/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZAMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATO CON
VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI LOTTO 18 AGGLOMERATO ASI SALERNO -
COMUNE DI BUCCINO (SA)" - CUP 8014 - PROPONENTE: SOC. BUONECO S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.M. n. 52 del 30/03/2015 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.84 - sono state approvate le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014";
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 109369/ DEL 15/02/2017 contrassegnata con CUP 8014, la Soc. Buoneco S.r.l., con sede nel Comune di Sarno SA alla Via Nunziante n. 30 , ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *"Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti lotto 18 agglomerato ASI Salerno - Comune di Buccino (SA)"*
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 50 06 06 - ora Staff 501792- al gruppo istruttore Attianese - Galiano - Ferraiolo - Ruocco e successivamente riassegnata in data 23/03/2018 al gruppo istruttore Salzano - Silvestre;
- c. che la Soc. Buoneco S.r.l. ha prodotto i chiarimenti e le integrazioni progettuali , acquisiti al prot. reg. n.370854 del 08/06/2018, richiesti con nota 060356 del 13/09/2017;
- d. che la Soc. Buoneco S.r.l., ha regolarmente pagato gli oneri istruttori con versamento del 20/09/2016

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 18.12.2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo di istruttori, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
Premesso che l'intervento in esame, non esplica un'azione perturbatrice significativa sugli habitat e sulle specie faunistiche e floristiche del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale in oggetto, conservando inalterati gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie previsti dalla Rete Natura 2000.
lo studio di impatto ambientale condotto dal proponente non garantisce la coerenza del progetto proposto con il quadro programmatico, considerata la vigenza del vincolo paesaggistico certificato dal CDU acquisito con prot. n. 2018.0365059 del 07.05.2018;
lo studio di impatto ambientale condotto dal proponente non garantisce la coerenza del progetto proposto con il quadro programmatico, considerata la restrizione all'esclusivo insediamento di industrie agro – alimentari operata dal Comune di Buccino con il PUC adottato con delibera di Giunta comunale n. 60 del 17.05.2018, non ancora approvato dal consiglio comunale di Buccino; ne consegue che lo strumento urbanistico vigente è il PUC approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 79/2008;
Pur rilevandosi valori puntuali registrati dal Proponente nell'ambito dello studio di impatto odorigeno predisposto in sede di integrazione documentale, consistenti in alte concentrazioni di odore superiori di due ordini di grandezza alle soglie di perceibilità umana, essendo detta circostanza riconducibile alle fonti odorigene attive nell'ambito dell'area industriale, non si ritiene di poter penalizzare l'iniziativa del Proponente di fatto priva di impatti significativi, ben al di sotto della soglia di

significatività del 5% che viene valutata, secondo i parametri ISPRA, come impatto trascurabile. La compatibilità dell'impianto con il contesto ambientale può essere garantita soltanto attraverso l'applicazione, in sede di autorizzazione integrata ambientale, di soluzioni tecnico impiantistiche e/o gestionali volte ad azzerare le emissioni odorigene nonché con l'adozione di un piano di monitoraggio adeguatamente calibrato al fine di verificare la corrispondenza dell'impatto odorigeno prodotto con quello previsto ed autorizzato nonché atto ad affrontare eventuali impatti accidentali.

Visti:

- lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e gli elaborati di progetto;
- la valutazione di incidenza;
- le possibili interferenze dell'intervento con il sistema ambientale tali da non determinare significativi impatti;
- le motivazioni sopra espresse;
- il verbale di commissione VIA VAS VI in data 11.12.2018 e il resoconto delle audizioni richieste dal Proponente e dal Comune di Buccino;
- le osservazioni prodotte in sede di consultazione pubblica ed i riscontri a queste da parte del proponente e precisamente:

Comune di Buccino Prot. n. **2017.0681757 del 17.10.2017 e prot. n. 2018.0652192 del n. 17.10.2018**

Sintesi osservazione 1: incompatibilità con destinazione urbanistica dell'area (il progetto prevede anche operazioni di recupero rifiuti);

Il Proponente ha riscontrato l'osservazione in sede di integrazioni documentali concludendo come segue:

“risulta essere il vigente PUC del Comune di Buccino (SA) con le associate NTA, al fine di confermare e ribadire sotto il profilo urbanistico la piena compatibilità dell'intervento progettuale rispetto alle previsioni di destinazione d'uso individuate dall'art. 9 delle NTA del PUC di cui sopra per la Zona Omogenea D.i16 (Area Industriale Esistente), risulta utile evidenziare: a) che tra le destinazioni d'uso possibili vi è la q.1 “impianti tecnologici per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali”; b) che l'attività di trattamento rifiuti che il proponente intende porre in essere con il costruendo impianto è classificabile, così come definita dall'art. 183 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i., come attività di recupero rifiuti (nella fattispecie l'operazione di recupero che si intende effettuare sui rifiuti è codificabile come R3, così come individuata dall'allegato C alla Parte IV ovvero “riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche”), pertanto pienamente rispondente con la destinazione d'uso “q.1” prevista per la Zona Omogenea Di.16, in quanto l'attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali ivi prevista dalle NTA è da ritenersi assorbente l'attività di recupero che si intende porre in essere con l'intervento proposto sulle medesime tipologie di rifiuti”

Sintesi osservazione 2: il progetto si pone in contrapposizione con le industrie agroalimentari presenti nell'area e con l'agricoltura biologica condotta nei dintorni;

Il Proponente ha riscontrato l'osservazione in sede di integrazioni documentali concludendo come segue:

“Considerate le disparate tipologie attività industriali così come elencate [...], considerata la scarsissima presenza di attività agroalimentari e/o alimentari in genere, si ritiene che il quadro che ne scaturisce sia in netta antitesi e/o contrapposizione con la vocazione a distretto agroalimentare individuata dal Comune di Buccino (SA) con la Delibera di Consiglio Comunale n°43 del 30.12.2017 per l'area industriale in questione.

Allo scopo di confermare e ribadire l'assenza minima di presupposti dell'area quale distretto agroalimentare, giova evidenziare che nell'agglomerato industriale tra le varie industrie presenti vi è anche la “Chemiplastica Specialties SpA” che ai sensi D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è classificata come “attività a rischio di incidente rilevante”.

Inoltre, per quanto attiene l'impatto odorigeno generato dalla costruenda piattaforma e la sua eventuale incompatibilità con le aziende agroalimentari presenti nell'area industriale in questione, sarebbe opportuno che il Comune di Buccino (SA), preliminarmente a qualsiasi considerazione di merito ed al solo scopo di meglio supportare la propria opposizione all'intervento, conducesse delle campagne di monitoraggio sulle emissioni odorigene generate dalle industrie conserviere ivi presenti durante, ad esempio, la campagna del pomodoro. A tal proposito, si ribadisce ancora una volta che normativamente non vi è alcuna incompatibilità sia sotto il profilo urbanistico che ambientale sulla coesistenza delle due tipologie di attività industriali

[...] dalla lettura del Reg. CE 834/2007 non si è avuto modo di riscontrare controindicazione alcuna sulla coesistenza nello stesso ambito territoriale tra aziende che praticano agricoltura biologica ed attività di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica (impianti di compostaggio).

Anzi, contrariamente a quanto osservato dal Comune di Buccino (SA), la presenza di un impianto di compostaggio sul territorio che produca ammendante compostato misto, conformemente a quanto previsto dall'All. I al Reg. CE 889/2008" recante "le modalità di applicazione del Reg. CE 837/2007", rappresenta un'opportunità e non un elemento deleterio per le aziende agricole del territorio che si dedicano alla produzione biologica, in quanto l'utilizzo di detto ammendante, con l'apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e la biodisponibilità di elementi nutritivi (composti del fosforo e dell'azoto). Come attivatore biologico, inoltre, aumenta la biodiversità della microflora nel suolo ed arricchisce il terreno dal punto di vista nutrizionale, microbiologico e fisico nonché riutilizza gli scarti che vengono reinseriti nel sistema a impatto ambientale zero.

Inoltre, il compost, oltre che per usi agricoli e florovivaistici, viene anche comunemente impiegato per la copertura delle discariche di rifiuti e per bonifiche agrarie.

A tal proposito è opportuno ricordare che il compost (ammendante compostato misto) non è un rifiuto ma un fertilizzante la cui commercializzazione è regolamentata dal D.Lgs. 75/2010 recante il "riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti". Con l'emanazione del DM 17.01.2017, l'inserimento del compost di qualità tra i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica ha rappresentato una tappa fondamentale per lo sviluppo dell'utilizzo di questo fertilizzante presso le aziende agricole dedicate alla produzione biologica."

Sintesi osservazione 3: *vige il vincolo paesaggistico in quanto la zona ASI non risultata completata al 06.09.1985 e il sito ricade in zona di rispetto del fiume Bianco, trovandosi a distanza inferiore a 150 m - rif. art. 142 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 42/2004;*

Il Proponente, pur non concordando sulla vigenza del vincolo, ha presentato in data 29.11.2018 istanza di attivazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come rilevati dall'audizione in Commissione VIA VAS VI in data 11.12.2018;

Sintesi osservazione 4: *il sito è prossimo a campi pozzi per scopi potabili che potrebbero essere interessati da percolati derivanti dall'attività svolta nell'impianto;*

Il Proponente ha riscontrato l'osservazione in sede di integrazioni documentali concludendo come segue:

"Le zone di rispetto, di cui al citato comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, non sono state ancora di fatto operativamente definite. Il PGRU stesso, infatti, ribadisce che "....attualmente in Campania non è vigente uno schema di delimitazione delle aree non idonee secondo il vincolo V-03 ovvero delle zone di tutela delle opere di captazione di risorse idriche per uso idropotabile". La verifica di conformità rispetto al vincolo relativo alla zona di rispetto dai punti di prelievo idrico dichiarati ad uso idropotabile e per il consumo umano, è stata eseguita sulla base cartografica CTR scala 1:5000. L'ubicazione dei singoli pozzi è stata ricavata dalle planimetrie allegate alle istanze di autorizzazione al prelievo e depositate agli atti dell'Ufficio Acque ed Acquedotti della Provincia di Salerno, mentre la fascia di rispetto è stata individuata considerando il criterio geometrico dei 200 metri, conformemente a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 .

Per nessuno dei pozzi censiti e dichiarati ad uso idropotabile e per il consumo umano, il lotto ove andrà a localizzarsi la costruenda piattaforma di trattamento rifiuti risulta ricadere all'interno delle aree di rispetto, così come definite dal criterio geometrico vigente, in assenza di definizione delle stesse da parte della Regione Campania."

Sintesi osservazione 5: la capacità dell'impianto, pari a 113.000 t, è sovrabbondante rispetto ai fabbisogni e deriva da un errore di attribuzione del peso specifico della frazione umida;

Il Proponente ha proceduto in sede di integrazioni ad un ridimensionamento della capacità di trattamento da parte dell'intervento progettuale proposto al fine di dimostrare la congruità con il fabbisogno impiantistico aggiuntivo così come stimato in sede di aggiornamento dal vigente PRGRU.

Sintesi osservazione 6: le emissioni in atmosfera risultano sotto soglia con lieve margine, potrebbero sfiorare i limiti consentiti in considerazione di contributi trascurati nella valutazione, come per esempio le attività di formazione dei cumuli;

Il Proponente ha proceduto in sede di integrazioni ad un ridimensionamento della capacità di trattamento dell'intervento progettuale e conseguentemente ha provveduto a rimodulare le relative valutazioni previsionali in materia di emissioni in atmosfera ed acustica, dalle quali, con particolare riguardo ai ricettori sensibili, resta ancora pienamente confermato il rispetto della normativa vigente.

Sintesi osservazione 7: il sia non ha considerato l'impatto da odore in cumulo con il depuratore e ha trascurato recettori come alcune case sparse;

Il Proponente ha prodotto in sede di integrazioni uno studio che dimostra che "in nessun recettore si riscontra il superamento della soglia odorigena di 1 UO. Infine il confronto tra i valori di concentrazione di odore misurati presso i recettori particolari (stato attuale) e quelli calcolati dal modello mostrano come le emissioni potenzialmente attribuibili al costruendo impianto di trattamento siano di fatto sicuramente trascurabili presso i recettori UOD1, UOD2, UOD3 e UOD4, le cui concentrazioni di odore di fondo misurate sono decisamente superiori a quelle calcolate dal modello di dispersione, mentre per i recettori UOD5, UOD6 e UOD7 il confronto risulta poco significativo in quanto la misura non dà valori precisi.

In ogni caso va comunque sottolineato che il valore massimo di odore calcolato presso il recettore UOD6 è al di sotto della soglia olfattiva mentre presso gli altri due è intorno alla soglia olfattiva, è quindi probabile che anche presso questi tre recettori l'odore preesistente sia comunque predominante."

Prima di procedere con l'individuazione nelle zone limitrofe all'impianto di eventuali "insediamenti abitativi sparsi" con la relativa determinazione della distanza intercorrente dall'intervento progettuale proposto, risulta preliminarmente doveroso puntualizzare che la Regione Campania, con Circolare Prot. n°724406 del 07.11.2016, ha individuato l'esatta definizione di "insediamento", chiarendo che "vanno presi in considerazione gli insediamenti formati da più unità abitative costituenti un agglomerato, quali ad esempio un borgo o una frazione; non vanno pertanto prese in considerazione le abitazioni isolate ricadenti in area agricola".

Tanto premesso [...]restano individuati i ricettori più prossimi al costruendo impianto ivi compreso l'unicol'insediamento abitativo sparso, così come definito dalla summenzionata circolare regionale, costituito dalla "Contrada Mesarico" (RICETTORE 05) posta ad una distanza di non meno di 640 metri.

Da cui si resta confermato che tutti i ricettori più prossimi al costruendo impianto di trattamento rifiuti, ivi comprese le case rurali isolate in zona agricola, sono tutti ubicati abbondantemente oltre i 500 metri, cosa questa che ribadisce ulteriormente l'idoneità localizzativa dell'intervento progettuale proposto"

Sintesi osservazione 8: il traffico veicolare transita in prossimità di ricettori sensibili come asilo nido, bar, ristorante, aziende agroalimentari, specie se la provenienza non è dall'autostrada A2 ma dalla statale Basentana

Il Proponente ha riscontrato l'osservazione in sede di integrazioni documentali concludendo come segue:

"È possibile ritenere che l'incremento del traffico veicolare indotto dall'espletamento dell'attività di recupero in questione produrrà un incremento stimabile nell'ordine del 3%. Per tutto quanto sopra rappresentato, è possibile ritenere che, nell'ambito locale d'influenza dell'intervento progettuale

proposto, l'esercizio dell'attività comporterà una variazione poco significativa sul traffico veicolare urbano già ivi presente.

Ciò nonostante, nel ribadire che il percorso viario sopra individuato risulta comunque essere adeguatamente dimensionato alla tipologia di traffico indotto dall'espletamento dell'attività, il proponente, allo scopo di mitigare il più possibile l'impatto prodotto ovvero di non apportare modifiche sensibili ai livelli di affollamento del traffico presenti abitualmente nell'area interessata dall'intervento, ha anche previsto sia la predisposizione di un piano giornaliero per i conferimenti alla piattaforma, che di privilegiare i conferimenti di rifiuti mediante società di trasporto che abbiano un parco veicolare a basso tenore emissivo (Euro 6).

In particolare, considerato che la capacità di conferimento rifiuti ovvero di scarico degli stessi è mediamente pari a n°02 automezzi/ora, considerato che, così come stimato precedentemente, alla piattaforma in questione avranno di norma accesso n°12÷14 veicoli pesanti combinati (autocarri e autotreni) al giorno, ne consegue che quotidianamente per il perfezionamento delle operazioni di che trattasi necessitano n°6÷7 ore complessivamente.

Sulla base di quanto appena rappresentato e per espressa volontà del proponente, il sopraccitato piano giornaliero di conferimento rifiuti sarà sempre espletato nel periodo diurno compreso tra le 06:00 e le 18:00 con due "Fermo Conferimenti" rispettivamente previsti dalle 08:00 alle 9:00 e dalle 12:30 alle 13:30, aventi lo scopo di evitare inutili e fastidiose sovrapposizioni con il traffico veicolare locale nelle fasce orario canonicamente più sensibili."

Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro Monti Eremita Marzano prot. n. 2017.0683845 del 18.10.2017 e prot. n. 2018.0657876 del 18.10.2018

Sintesi osservazione: *Condivisione dei contenuti della relazione tecnica del Comune di Buccino. L'impianto potrebbe incidere in maniera rilevante su un ambito fluviale caratterizzato da elevata qualità ambientale e su un ecosistema di grande interesse naturalistico e per la biodiversità*

Il Proponente ha riscontrato l'osservazione in sede di integrazioni documentali concludendo come segue:

"Dalle indagini condotte si è avuto modo di evincere che le trasformazioni antropiche che hanno interessato il territorio a seguito dell'insediamento dell'area industriale (ASI), hanno profondamente modificato, se non stravolto, l'originario paesaggio e assetto vegetazionale. La forte riduzione degli habitat naturali ha progressivamente ridotto la biodiversità semplificando i popolamenti floristico-vegetazionali. In particolare, nelle zone confinanti ed immediatamente adiacenti non sono presenti habitat di interesse comunitario, né specie di allegato (Direttiva Habitat 92/43 CEE) a causa delle forti trasformazioni ambientali che hanno interessato l'area a seguito della realizzazione dell'agglomerato industriale. Condizioni ambientali di notevole pregio e naturalità sono presenti nell'area SIC IT8050049 "Fiume Tanagro e Sele" che tuttavia non è adiacente al sito dell'impianto, ma dista circa 0,700 km dal sito che è collocato nella parte opposta al confine tra area ASI e area protetta, quindi oltre ogni possibile interferenza fisica con le attività previste [...]

si può affermare che la tipologia dell'intervento in esame, non esplica un'azione perturbatrice degna di nota sugli habitat e sulle specie faunistiche e floristiche del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale in oggetto, conservando inalterati gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie previsti dalla Rete Natura 2000"

ICAB S.P.A. (industria conserviera) *Data e numero di protocollo: 2017.0752848 del 15.11.2018*

Sintesi osservazione: *incompatibilità tra l'impianto di compostaggio e le produzioni alimentari anche biologiche. Ipotizza, in caso di installazione dell'impianto, delocalizzazione della conserviera con richiesta risarcitoria conseguente.*

IBG S.P.A. (Industria di imbottigliamento bibite internazionali) *Data e numero di protocollo: 2017.0752848 del 15.11.2018.*

Sintesi osservazione: *Progetto inutile e dannoso in un contesto a vocazione prevalentemente agro-alimentare;*

Il Proponente ha riscontrato il tema proposto dalle osservazioni in sede di integrazioni documentali concludendo come segue:

“Considerate le disparate tipologie attività industriali così come elencate [...], considerata la scarsissima presenza di attività agroalimentari e/o alimentari in genere, si ritiene che il quadro che ne scaturisce sia in netta antitesi e/o contrapposizione con la vocazione a distretto agroalimentare individuata dal Comune di Buccino (SA) con la Delibera di Consiglio Comunale n°43 del 30.12.2017 per l'area industriale in questione.

Allo scopo di confermare e ribadire l'assenza minima di presupposti dell'area quale distretto agroalimentare, giova evidenziare che nell'agglomerato industriale tra le varie industrie presenti vi è anche la “Chemiplastica Specialties SpA” che ai sensi D.Lgs. 334/99 e smi è classificata come “attività a rischio di incidente rilevante”.

Inoltre, per quanto attiene l'impatto odorigeno generato dalla costruenda piattaforma e la sua eventuale incompatibilità con le aziende agroalimentari presenti nell'area industriale in questione, sarebbe opportuno che il Comune di Buccino (SA), preliminarmente a qualsiasi considerazione di merito ed al solo scopo di meglio supportare la propria opposizione all'intervento, conducesse delle campagne di monitoraggio sulle emissioni odorigene generate dalle industrie conserviere ivi presenti durante, ad esempio, la campagna del pomodoro. A tal proposito, si ribadisce ancora una volta che normativamente non vi è alcuna incompatibilità sia sotto il profilo urbanistico che ambientale sulla coesistenza delle due tipologie di attività industriali

[...] dalla lettura del Reg. CE 834/2007 non si è avuto modo di riscontrare controindicazione alcuna sulla coesistenza nello stesso ambito territoriale tra aziende che praticano agricoltura biologica ed attività di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica (impianti di compostaggio).

Anzi, contrariamente a quanto osservato dal Comune di Buccino (SA), la presenza di un impianto di compostaggio sul territorio che produca ammendante compostato misto, conformemente a quanto previsto dall'All. I al Reg. CE 889/2008” recante “le modalità di applicazione del Reg. CE 837/2007”, rappresenta un'opportunità e non un elemento deleterio per le aziende agricole del territorio che si dedicano alla produzione biologica, in quanto l'utilizzo di detto ammendante, con l'apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e la biodisponibilità di elementi nutritivi (composti del fosforo e dell'azoto). Come attivatore biologico, inoltre, aumenta la biodiversità della microflora nel suolo ed arricchisce il terreno dal punto di vista nutrizionale, microbiologico e fisico nonché riutilizza gli scarti che vengono reinseriti nel sistema a impatto ambientale zero.

Inoltre, il compost, oltre che per usi agricoli e florovivaistici, viene anche comunemente impiegato per la copertura delle discariche di rifiuti e per bonifiche agrarie.

A tal proposito è opportuno ricordare che il compost (ammendante compostato misto) non è un rifiuto ma un fertilizzante la cui commercializzazione è regolamentata dal D.Lgs. 75/2010 recante il “riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”. Con l'emanazione del DM 17.01.2017, l'inserimento del compost di qualità tra i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica ha rappresentato una tappa fondamentale per lo sviluppo dell'utilizzo di questo fertilizzante presso le aziende agricole dedicate alla produzione biologica.”

In considerazione delle conclusioni istruttorie, valutate le osservazioni prodotte in sede di consultazione pubblica e le controdeduzioni espresse dal proponente, tenuto conto delle posizioni espresse in audizione

SI PROPONE

alla Commissione V.I.A. di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza per il progetto “Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti lotto 18 agglomerato ASI Salerno ” in comune di Buccino (SA) proposto dalla società Buoneco Srl, con riserva.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal gruppo istruttore Silvestre - Salzano e della proposta di parere, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrato di Valutazione di Incidenza Appropriata con riserva di postuma verifica in sede di autorizzazione integrata ambientale in ordine:

- alle prerogative del Comune di Buccino in tema di pianificazione e governo del territorio;**
 - alle decisioni degli enti competenti in tema di autorizzazione paesaggistica;**
- e con le seguenti prescrizioni:**

- **ante operam:** attuare tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di impatto ambientale e sue integrazioni;
- **ante operam:** individuare in sede di a.i.a. soluzioni tecnico impiantistiche e/o gestionali volte ad azzerare le emissioni odorigene o quanto meno a contenerle entro la soglia di percezione umana (da definire in a.i.a.) al perimetro dell'impianto, aggiornando di conseguenza lo studio dell'impatto odorigeno;
- **ante operam:** predisporre in sede di a.i.a. un piano di monitoraggio e controllo, calibrato per la specifica sorgente, al fine di verificare la corrispondenza dell'impatto odorigeno prodotto con quello previsto ed autorizzato con la successiva a.i.a., nonché atto ad affrontare eventuali impatti accidentali;
- **post operam:** eseguire una campagna di monitoraggio degli odori con cadenza almeno semestrale con punti di misurazione individuati in progetto;
- **post operam:** eseguire una campagna di monitoraggio della falda con cadenza annuale;
- **post operam:** individuare nell'ambito dell'organizzazione aziendale una squadra di gestione delle emergenze per i mezzi in arrivo all'impianto attraverso la viabilità comunale, in particolare durante il transito in corrispondenza dell'istituto scolastico ubicato lungo il percorso.

b. che l'esito della Commissione del 18.12.2018- così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Buoneco S.r.l. con nota prot. reg. n. 14408 del 09/01/2019;

e. che la Soc. Buoneco S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante bonifico del 20/09/2016, agli atti dello STAFF 501792;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio STAFF 501792;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 18.12.2018, il progetto "Realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti lotto 18 agglomerato ASI Salerno - Comune di Buccino (SA)", proposto dalla Soc. Buoneco S.r.l., con sede legale nel Comune di Sarno SA alla Via Nunziante n. 30, **con riserva di postuma verifica in sede di autorizzazione integrata ambientale in ordine:**
 - alle prerogative del Comune di Buccino in tema di pianificazione e governo del territorio;
 - alle decisioni degli enti competenti in tema di autorizzazione paesaggistica;**e con le seguenti prescrizioni:**
 - ante operam: attuare tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di impatto ambientale e sue integrazioni;
 - ante operam: individuare in sede di a.i.a. soluzioni tecnico impiantistiche e/o gestionali volte ad azzerare le emissioni odorigene o quanto meno a contenerle entro la soglia di percettibilità umana (da definire in a.i.a.) al perimetro dell'impianto, aggiornando di conseguenza lo studio dell'impatto odorigeno;
 - ante operam: predisporre in sede di a.i.a. un piano di monitoraggio e controllo, calibrato per la specifica sorgente, al fine di verificare la corrispondenza dell'impatto odorigeno prodotto con quello previsto ed autorizzato con la successiva a.i.a., nonché atto ad affrontare eventuali impatti accidentali;
 - post operam: eseguire una campagna di monitoraggio degli odori con cadenza almeno semestrale con punti di misurazione individuati in progetto;
 - post operam: eseguire una campagna di monitoraggio della falda con cadenza annuale;
 - post operam: individuare nell'ambito dell'organizzazione aziendale una squadra di gestione delle emergenze per i mezzi in arrivo all'impianto attraverso la viabilità comunale, in particolare durante il transito in corrispondenza dell'istituto scolastico ubicato lungo il percorso.
2. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
3. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1 al proponente Soc. Buoneco S.r.l.;
 - 5.2 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 5.3 Alla UOD 501709 autorizzazione ambientali e rifiuti Salerno;
 - 5.4 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
 - 5.5 Al gruppo carabinieri forestali competenti per territorio.

Avv. Simona Brancaccio